Relazione Convegno AMI 10/5/2013.

Buona sera, porto i saluti del Presidente Di Bella che oggi non ha potuto presenziare a causa di impegni istituzionali assunti precedentemente.

Vorrei approfittare subito per fare una comunicazione di servizio: e' attivo da qualche giorno il sito internet dell'ufficio (www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it) dove e' possibile consultare una banca dati normativa e un repertorio giurisprudenziale aggiornati in materia di tutela minorile oltre che i documenti più significativi del Tribunale per i Minorenni che, ricordo, opera in un contesto territoriale difficilissimo quale quello della provincia di Reggio Calabria; basti pensare che negli ultimi 20 anni sono stati trattati più di 40 processi per omicidi commessi da minori, oltre che circa 100 procedimenti per i reati di criminalità organizzata (di cui all'art. 51, comma 3 bis C.p.p.) con imputati all'epoca minori, molti dei quali si trovano al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis ord. pen. ovvero sono stati uccisi nel corso di faide familiari.

Ultimamente il TM si è contraddistinto per una serie di decisioni che hanno destato un certo clamore mediatico con riferimento ai c.d. Minori di n'drangheta. Trattasi di ragazzi che provengono da contesti culturali e sociali particolarmente degradati oltre che contrassegnati da devastanti dinamiche criminali. Si tiene a precisare che tali provvedimenti rientrano nelle attribuzioni funzionali del TM, che - così come interviene nei confronti dei genitori violenti o maltrattanti o che abbiano problemi di alcolismo o tossicodipendenza che possano arrecare pregiudizio alla prole, parimenti si agisce nei confronti di quei genitori che attraverso le proprie condotte ancorché mafiose mettono a repentaglio il corretto sviluppo psico-fisico dei propri figli minori.

Si vuole sottolineare che tali decisioni hanno carattere temporaneo, non hanno finalità afflittiva, ne' vengono adottati in via generalizzata ma valutati in relazione al singolo caso, e comunque disposti nell'esclusivo e superiore interesse del minore, preservando possibilmente il rapporto con i parenti del nucleo d'origine.

Se ne prescrive l'allontanamento totale o parziale dalla famiglia, a volte in strutture extraregionali al fine di offrire a questi ragazzi un'opportunità di vita, differente rispetto a quella deteriore di provenienza, all'insegna dei valori positivi di civiltà e moralità verso cui dovrebbero tendere le corrette prassi affettive ed educative sui minori in linea con le principali convenzioni internazionali. Abbiamo al momento riscontri positivi in quanto, dagli ultimi rapporti, risulta che i ragazzi hanno ripreso il percorso scolastico precedentemente abbandonato e i genitori, in particolare le madri, stanno affrontando colloqui di sostegno con gli assistenti sociali al fine di recuperare le competenze genitoriali temporaneamente perdute.

Un altro sentiero nuovo e interessante che sta percorrendo il TM di RC e' quello dell'intervento a tutela dei figli minori di soggetti in regime di protezione o quali collaboratori di giustizia. Questi bimbi, inizialmente affidati ai parenti, vengono spesso vessati e strumentalizzati dagli adulti affidatari al fine di interferire nella scelta di collaborazione intrapresa dai loro congiunti; il TM investito della questione dispone l'allontanamento dei minori dai primi affidatari e contestualmente il ricongiungimento con il genitore in regime di protezione.

Vorrei ripercorrere alcune vicende per meglio comprendere la portata di tali provvedimenti.

Minore di 16 anni, provv. del 19/7/2012:

Il TM di RC adotta nel luglio dell'anno scorso un provvedimento di allontanamento, dalla famiglia, di un minore sedicenne, imputato in un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del medesimo. Dalle carte processuali emerge che il giovane appartiene ad una famiglia di *n'drangheta* molto nota; il minore ha già perso il padre che è stato ucciso in un agguato mafioso mentre i fratelli sono tutti detenuti poiché condannati per gravissimi reati quali associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio e altro.

La situazione del minore appare alquanto drammatica anche alla luce delle circostanze riscontrate quali: 1) manifestazioni di irregolarità della condotta e del carattere, culminate nella frequentazione di soggetti pregiudicati e in orari non consoni ad un adolescente; 2) denunce del medesimo all'autorità giudiziaria per vicende non ancora definite; 3) reiterata assenza scolastica (tale da indurre la madre a ritirarlo dalla scuola per la prevedibile bocciatura).

A tale cornice del tutto negativa, va aggiunta la riscontrata inidoneità della madre a contenere la segnalata pericolosità del giovane anche in raffronto alle condotte criminose tenute dagli altri fratelli.

Il Tribunale, alla luce di quanto sopra accertato, provvede per l'allontanamento del minore dal contesto familiare ed ambientale e dispone l'inserimento dello stesso in una struttura comunitaria fuori regione, dotata di operatori professionali qualificati nel trattare problematiche simili a quelle evidenziate nel giovane, prevedendo altresì la nomina di un curatore speciale nell'interesse del minore.

Il provvedimento in esame, che impone al minore di seguire un programma di educazione alla legalità, come spiegano gli stessi giudici, mira a fornire al giovane una seria alternativa culturale, fargli cioè sperimentare contesti culturali e di vita differenti da quelli deteriori di provenienza.

Nonostante la mancata esecuzione tempestiva del provvedimento del tribunale, il ragazzo viene comunque inserito in comunità, e, dopo un'iniziale ostilità manifestata nei confronti degli operatori e degli ospiti della struttura, ha cominciato a partecipare alle attività lavorative e di socializzazione che si svolgono all'interno della comunità medesima. Ha ripreso a studiare ed a rivedere la madre con una certa regolarità; quest'ultima, così come prescritto dal tribunale, ha intrapreso un percorso per il recupero delle competenze genitoriali ed un corretto approccio con il figlio minore: ella sta sostenendo colloqui di sostegno, manifestando disponibilità a nuovi incontri con gli assistenti sociali.

Minori di 17 anni, 14 anni, 8 anni, provv. del 6/3/2012 - 22/1/2013:

Una collaboratrice di giustizia appartenente ad una nota famiglia mafiosa, decide di interrompere il programma di protezione e di rientrare nel paese d'origine al fine di riunirsi ai propri tre figli minori.

Dopo qualche giorno dal rientro in famiglia, la stessa si toglie la vita ingerendo una dose letale di acido muriatico.

Dalle indagini processuali relative a tale vicenda emerge che la condotta suicida e' stata determinata dalle continue vessazioni perpetrate alla vittima da parte dei genitori e degli altri familiari; inoltre, gli stessi familiari, tra cui i nonni affidatari, avevano posto in essere, con fini strumentali, condotte pregiudizievoli a danno dei minori.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, successivamente investito, dispone l'allontanamento dei minori dal nucleo materno e il conseguente inserimento dei medesimi, inizialmente in un gruppo-appartamento e, in un secondo momento, presso un nuovo nucleo familiare, mantenendo il divieto di contatti diretti con i familiari di parte materna in quanto non funzionali all'avviato percorso di recupero psicologico dei minori. Le ultime relazioni riferiscono che i ragazzi hanno ritrovato un sufficiente grado di equilibrio e serenità nella nuova condizione.

Per garantire maggiore tempestività a tale tipo di interventi, è stato sottoscritto il 21 marzo scorso un protocollo d'intesa tra gli uffici giudicanti e requirenti del distretto, peraltro disponibile sul ns. Sito, al fine di creare un circuito comunicativo virtuoso volto a consentire agli uffici minorili di agire tempestivamente nelle situazioni prima accennate oltre che prevedere in sede processuale un'unica audizione del minore vittima di abusi sessuali preservandolo così da ripetuti e traumatici esami.

Il protocollo d'intesa, oltre a costituire un valido strumento per gli operatori giudiziari, può fungere da volano per nuove collaborazioni da parte di soggetti che vogliano intraprendere un percorso di legalità a fianco e a tutela della propria prole.

In merito alle ulteriori attività correnti del TM, vorrei comunicare alcuni dati rappresentativi: Alla data del 31 marzo 2013, risultano pendenti n. 513 procedimenti relativi ad interventi sulla potestà dei genitori (artt. 330 e 333 c.c.) e n. 55 procedimenti sulla regolamentazione della potestà fra genitori naturali (art. 317 bis c.c.).

Infine, con riferimento alle diverse ipotesi di interventi limitativi della potestà genitoriale ed alla luce delle nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge n. 219 del 2012, vorrei segnalare che sono in corso rapporti di collaborazione fra il TM, i Tribunali ordinari del distretto, la Camera minorile e l'Osservatorio sulla giustizia civile, al fine di addivenire a metodiche condivise sul riparto delle rispettive competenze, conformemente a quanto già intervenuto in altri distretti come quelli di Brescia e di Bolzano: la finalità sarà quella di fornire all'utenza, già provata da drammatiche vicende familiari, regole più chiare possibili per l'individuazione del giudice competente, limitando così i costi economici e il dispendio di energie e prevenendo altresì conflitti di competenza fra uffici giudiziari.

avv. Giuseppe Crucitta Direttore Amministrativo Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria